

**TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE VI CIVILE**

Causa n. omissis/2015  
promossa da

SOCIETA' CORRENTISTA

nei confronti di

BANCA

Il Tribunale di Torino, nella persona del giudice dott. Cecilia Marino, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia e dà lettura della seguente

**SENTENZA**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La società attrice ha instaurato la presente causa sulla base di una citazione a contenuto generico, in cui non si specificavano i dati contrattuali, indicati come non conosciuti, e si presentavano delle richieste economiche senza indicare da quali dati essi erano tratte.

Né ciò è avvenuto a seguito del rifiuto della banca di fornire la documentazione richiesta, non essendo mai stata inviata alla stessa dal correntista la richiesta ex art. 119 tub.

Nella citazione si afferma che vengono prodotti "relazione peritale, allegate tabelle, documentazione bancaria."

Come si è verificato nel corso dell'udienza del 15.12.2016, si deve ritenere, per le ragioni indicate nella relativa ordinanza e che qui si intendono riproposte, che le tabelle e gli estratti conto non sono stati prodotti con la citazione.

Ciò è ulteriormente provato dal fatto che la Cancelleria civile del Tribunale, nonostante le ripetute ricerche, non ha reperito alcun documento riferibile alla causa in oggetto, come da comunicazione della stessa del 12.6.2017. Poiché i documenti non sono stati prodotti neppure con le memorie ex 183 c.p.c., la stessa è decaduto dal diritto di produrli.

Non può essere accolta la richiesta della società Oria di ricostituzione del fascicolo in quanto il comportamento della stessa non risulta incolpevole, avendo omesso colpevolmente di produrre la documentazione indicata in citazione.

La richiesta di ordinare alla banca ex 210 c.p.c. la produzione del contratto, a prescindere dal fatto che si parla di contratti risalenti a oltre dieci anni fa, oltre il termine di conservazione delle scritture, non può essere comunque accolta in quanto, in difetto di estratti-conto e di tabelle ricostruttive dei conteggi, è comunque impossibile valutare la possibile correttezza dei conteggi stessi e comunque effettuare i conteggi stessi.

Le domande attoree debbono quindi essere rigettate. Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

rigetta le domande attoree;

*Sentenza, Tribunale di Torino, Dott. Mariano Sorrentino n. 3285 del 21 giugno 2017*

dichiara tenuta e condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta le spese legali che liquida in euro 13.430,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa.

Il Giudice  
(dott. Cecilia Marino)

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS